

**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO  
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DELL'AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI**

Art. 1 – Finalità

Art. 2 – Sede delle adunanze

Art. 3 – Convocazione delle sedute

Art. 4 – Ordine del giorno

Art. 5 – Proposte di delibera del Consiglio di Amministrazione

Art. 6 – Costituzione del Consiglio

Art. 7 Svolgimento delle sedute

Art. 8 – Votazione

Art. 9 – Verbalizzazione delle sedute

Art. 10 – Doveri dei partecipanti alle sedute

Art. 11 – Entrata in vigore del regolamento e sue modifiche

### **Art. 1 – Finalità**

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Idrica Comuni Agrigentini. Le norme in esso contenute hanno carattere regolamentare interno e devono ritenersi integrative delle disposizioni dettate, in proposito, dalle vigenti disposizioni normative e da quanto stabilito nello Statuto aziendale.

### **Art. 2 – Sede delle adunanze**

1. Di norma le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengono presso la sede dell'Azienda. E' facoltà del Presidente del Consiglio di Amministrazione, per particolari e motivate esigenze, stabilire che l'adunanza si tenga in sede diversa.

2. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

### **Art. 3 – Convocazione delle sedute**

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente.

La convocazione può essere richiesta al Presidente da un terzo dei Sindaci dell'Assemblea, da un terzo dei membri del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio dei Revisori, dal Direttore e in questi casi il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio di Amministrazione in un termine non superiore a trenta giorni inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

2. Il Consiglio di Amministrazione è normalmente convocato in seduta ordinaria tramite avviso scritto di convocazione con l'ordine del giorno predisposto. E' comunicato a tutti i Consiglieri, al

Direttore e al Collegio dei Revisori a mezzo posta, via mail o posta certificata almeno 3 giorni prima di quello stabilito per la seduta.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato in seduta straordinaria ogni qualvolta le circostanze lo richiedano. Il Consiglio può essere convocato d'urgenza per la trattazione di argomenti non rinviabili con tutti i mezzi adeguati a raggiungere gli interessati.

3. Nell'avviso di convocazione devono essere precisati: l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione.

#### **Art. 4 – Ordine del giorno**

1. Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno delle sedute tenendo presente le varie proposte sia del Direttore Generale che dei Consiglieri.

2. L'oggetto indicato dai singoli punti deve risultare sufficientemente chiaro, salvo il caso di provvedimenti di proposte che, per loro natura richiedono particolare riservatezza.

3. Il Presidente ha facoltà di aggiungere argomenti all'ordine del giorno. La trattazione dei predetti argomenti è ammessa se sono partecipanti e consenzienti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori.

#### **Art. 5 – Proposte di delibera del Consiglio di Amministrazione**

1. Nei casi di convocazione in seduta ordinaria, le proposte di delibera inerenti ai punti all'ordine del giorno, corredate degli eventuali allegati, devono essere trasmesse almeno 48 ore prima della data prevista per la riunione del Consiglio.

## **Art. 6 – Costituzione del Consiglio**

1. Il Presidente dichiara aperta la seduta non appena raggiunto il numero legale che è costituito dalla maggioranza dei Consiglieri in carica, incluso il Presidente. Qualora ciò non si verifichi entro 15 minuti dall'ora indicata nell'avviso di convocazione, il Presidente dichiarerà deserta la seduta.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la seduta è presieduta nell'ordine dal Vice Presidente e dal Consigliere più anziano.
3. I Consiglieri che entrino a seduta iniziata o che l'abbandonino prima del termine devono darne comunicazione al Presidente. Il segretario ne curerà la verbalizzazione.
4. Il Presidente può invitare a partecipare alle sedute per chiarimenti o comunicazioni relativi ad oggetti posti all'ordine del giorno, personale e collaboratori dell'Azienda, nonché altri soggetti anche estranei all'Azienda stessa.
5. Il Direttore Generale partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, e fornisce pareri motivati, oggetto di verbalizzazione.
6. Il Consiglio delibera a maggioranza dei partecipanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
7. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.

## **Art. 7 Svolgimento delle sedute**

1. I punti all'ordine del giorno sono di norma trattati secondo l'ordine indicato nell'avviso di convocazione.
2. La discussione su ciascun punto all'ordine del giorno è aperta dal Presidente, che ne riferisce gli elementi salienti; è consentito rinviare alla documentazione agli atti della seduta per le informazioni di dettaglio.

3. I Consiglieri che desiderino intervenire chiedono la parola. Il Presidente, nel guidare il dibattito, rispetta l'ordine delle richieste. Ogni intervento deve attenersi agli argomenti in discussione e deve essere mantenuto entro un tempo congruo stabilito dal Presidente.

4. Nel corso della discussione ogni Consigliere può presentare una mozione alternativa o un emendamento alla proposta in esame.

5. Su ogni argomento, esauriti gli interventi, viene dichiarata conclusa la discussione e si pone ai voti la proposta secondo le modalità indicate al successivo art. 8.

6. Qualora nel corso della seduta non sia possibile esaurire la trattazione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente può aggiornare la seduta comunicando contestualmente ai presenti data ed ora di aggiornamento ed inviando formale avviso di convocazione solo ai Consiglieri assenti. Trattandosi di un aggiornamento della seduta, il suddetto avviso di convocazione può essere trasmesso in deroga alle tempistiche indicate al precedente art. 3.

7. È facoltà del Presidente - anche su istanza di uno o più Consiglieri - sospendere temporaneamente la seduta, ad esempio al fine di svolgere eventuali approfondimenti in merito agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, oppure consultazioni informali tra i membri stessi del CdA. In tale eventualità, la seduta viene sospesa per un periodo congruo allo svolgimento dei suddetti approfondimenti e ripresa nel corso dello stesso giorno in cui è stata convocata. Nel caso di sospensione di durata superiore, la seduta viene aggiornata secondo quanto previsto al precedente comma 6.

## **Art. 8** **Votazione**

1. Una volta chiusa la discussione inerente una proposta di deliberazione, il Presidente la pone immediatamente ai voti come presentata e dettagliata nella documentazione, ovvero come emersa dal dibattito.

2. Quando la proposta contenga più disposizioni o si riferisca a più argomenti - o sia comunque suscettibile di essere distinta in più parti, aventi ciascuna una propria autonomia logica e dispositiva - il Presidente può disporre la votazione per parti separate.

3. Ogni membro del CdA ha diritto al voto a favore o contro la proposta, oppure di astensione. Resta in ogni caso fermo che, essendo il CdA un Organo collegiale, i voti individuali espressi dai singoli componenti vengono, di fatto, assorbiti dalla valutazione operata collegialmente al momento della decisione - assunta all'unanimità o a maggioranza -.

4. Le eventuali astensioni, pur rilevando ai fini del computo del numero legale - e, conseguentemente, del quorum deliberativo -, conservano una loro specifica espressione di volontà e non vanno computate né come voti contrari, né come voti favorevoli alla proposta in discussione.

5. Il membro del CdA che non voglia partecipare alla votazione deve allontanarsi temporaneamente dalla seduta. Dell'allontanamento o dell'astensione viene data evidenza nel verbale della seduta secondo quanto disciplinato al precedente art. 6.3.

6. L'amministratore rispetto al quale possa configurarsi un conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, in relazione ad una determinata deliberazione che debba essere assunta dal Consiglio di Amministrazione, deve darne notizia al Consiglio medesimo ed astenersi dalla relativa votazione. Resta ferma la responsabilità del singolo membro del CdA in ordine alla mancata segnalazione di situazioni di incompatibilità che lo riguardano.

7. I Consiglieri che abbandonano la sala prima della votazione non si computano ai fini della verifica del numero legale né, conseguentemente, del quorum deliberativo.

8. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive, fatta eccezione per eventuali condizioni sospensive poste dal Consiglio di Amministrazione all'atto della deliberazione.

### **Art. 9 – Verbalizzazione delle sedute**

1. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono verbalizzate sotto la responsabilità del segretario.
2. Per ogni seduta viene redatto un verbale che costituisce l'atto con cui, in modo sintetico ed essenziale, viene narrato e documentato quanto emerso in riunione.
3. Nel caso in cui l'interessato desideri l'inserimento a verbale del proprio intervento per esteso, l'eventuale testo deve essere consegnato dall'interessato anche in corso di seduta e sarà riportato a verbale in forma di lettura di un testo scritto ovvero di allegato del verbale medesimo.
4. Ai soli fini dell'agevolazione della redazione dei verbali e sotto la responsabilità del segretario, le sedute possono essere audio registrate. Agli eventuali strumenti di registrazione è attribuito mero valore di ausilio per la verbalizzazione e non di sostituzione della stessa.
5. Il verbale integrale di ciascuna seduta del Consiglio di Amministrazione è redatto, approvato e sottoscritto a conclusione di ciascuna seduta.

### **Art. 10 Doveri dei partecipanti alle sedute**

1. Ogni componente e chiunque prenda parte a qualsiasi titolo alle sedute è tenuto alla riservatezza sull'andamento dei lavori e sulle discussioni relative.

### **Art. 11 Entrata in vigore del regolamento e sue modifiche**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di approvazione. Per modifiche o integrazioni si provvederà con apposita delibera adottata dal Consiglio a maggioranza dei suoi membri.